

Foglio Federale

Berna, 13 giugno 1969

Anno LII

Volume I

N° 23

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

10274

Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sulla cinematografia

(Del 21 maggio 1969)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

Con il presente messaggio ci preghiamo di sottoporvi un disegno di legge federale che modifica quella sulla cinematografia del 28 settembre 1962¹.

1. Breve introduzione generale

La revisione concerne gli articoli 5 (produzione cinematografica svizzera), 8 e 10 (Cinegiornale svizzero) della legge sulla cinematografia.

La modificazione dell'articolo 5, relativo al promovimento della produzione cinematografica svizzera, tende al consolidamento degli aiuti in favore della produzione di pellicole da spettacolo, mediante l'assegnazione di contributi che finora potevano essere accordati soltanto a pellicole documentarie, culturali o educative.

Giusta l'articolo 8 della legge, la Confederazione deve provvedere alla edizione e promuovere la diffusione di un Cinegiornale, per opera di un istituto giuridicamente autonomo e soggetto alla sua vigilanza amministrativa. La modificazione prevista limita tale disposizione; la Confederazione infatti potrebbe sottrarsi all'obbligo suddetto quando la diffusione o la formula di presentazione del Cinegiornale non dovesse più garantire l'attua-

¹ RU 1962 1789

zione degli scopi definiti nella legge. Conseguentemente, vi sottoponiamo anche una modificazione dell'articolo 10 la quale prevede che, in caso di rinuncia al Cinegiornale, il provento delle tasse riscosse per i permessi d'importazione delle pellicole, che secondo l'ordinamento vigente deve essere erogato come contributo alle spese del Cinegiornale, sarà invece erogato in dotazione delle misure generali di promovimento previste nell'articolo 5.

2. Ampliamento delle misure di promovimento a favore delle pellicole da spettacolo

2.1. Evoluzione storica e motivazione della necessità di ampliare le misure di promovimento

Giusta l'articolo 27 *ter* della Costituzione federale, la legge sulla cinematografia deve dare alla Confederazione la possibilità di promuovere la produzione di pellicole svizzere di pregio per la cultura e la politica generale. Tale disposizione si applica a tutti i generi di pellicole, quindi anche a quelle da spettacolo. Durante le procedure di consultazione e di elaborazione della legge sulla cinematografia si riconobbe esplicitamente che le pellicole da spettacolo avevano assunto un'importanza notevole per il pubblico e per il nostro Paese in generale. Secondo l'ordinamento presente dell'articolo 5, la produzione di pellicole da spettacolo doveva essere promossa principalmente in due modi:

- con l'assegnazione di premi per pellicole notevolmente pregevoli: in tal modo il produttore aveva la possibilità di girare liberamente una pellicola e poteva richiedere in seguito l'assegnazione di un premio di qualità; quest'ultimo doveva permettergli di provvedere a una nuova produzione;
- con contributi alle spese d'esercizio di studi di cinematografia sonora: si facilitava in tal modo al produttore di gestire studi adeguati; indirettamente questa misura avrebbe potuto promuovere la produzione di pellicole da spettacolo.

Per contro, i contributi alle spese di produzione sono previsti unicamente per pellicole documentarie, culturali o educative. Il legislatore ha stimato opportuno di prevedere un differente ordinamento per le pellicole da spettacolo in quanto temeva che la Confederazione, contribuendo alle spese di produzione, dovesse assumere una parte di responsabilità per la scelta dei temi e per la veste cinematografica di tali pellicole; la responsabilità dei produttori e dei registi cinematografici privati, che in un regime di libera produzione cinematografica deve essere completa, sarebbe poi anche diminuita in modo inammissibile. Il legislatore si è basato inoltre sul fatto che la produzione di pellicole da spettacolo ha un carattere commerciale molto più spiccato di quello delle pellicole documentarie e che quindi i produttori devono tener conto delle condizioni dei mercati nazionali e interna-

zionali e devono ponderare le loro possibilità di successo a livello finanziario.

Le esperienze fatte durante i sei anni dopo l'entrata in vigore della legge sulla cinematografia hanno mostrato l'insufficienza dell'aiuto in favore delle pellicole da spettacolo. Durante questo periodo, per vari motivi ma soprattutto a causa dello sviluppo della televisione, le condizioni del mercato cinematografico sono peggiorate sensibilmente.

Il mercato nazionale non permette quasi mai di ammortare i costi delle pellicole da spettacolo. L'esportazione di queste pellicole si è dimostrata assai problematica segnatamente a causa della forte concorrenza estera che ha impedito ai produttori tradizionali del nostro Paese di mantenere una produzione cinematografica continua. Generalmente, le pellicole da spettacolo prodotte in tali difficoltà non presentavano pregi tali da poter essere designate per l'assegnazione di premi di qualità da parte degli organi competenti in virtù della legge (giuria e comitati consultivi della Commissione federale della cinematografia e della Fondazione Pro Helvetia). Nel periodo suddetto, soltanto sei pellicole da spettacolo furono insignite di un premio di qualità. Un aiuto federale di questo genere non poteva quindi promuovere la produzione di simili pellicole. In circostanze tanto sfavorevoli non si poteva nemmeno pensare alla costruzione di uno studio sonoro nazionale a causa della carenza di basi finanziarie ed economiche. In altre parole la Confederazione non ha avuto l'occasione di sovvenire alle spese d'esercizio di simili studi.

Cosciente dell'insufficienza delle misure di promovimento in favore della cinematografia da spettacolo, il Dipartimento dell'interno, congiuntamente con il Dipartimento di giustizia e polizia come pure con il Dipartimento delle finanze e delle dogane, ha stimato opportuno di ricorrere a nuove prestazioni in favore della produzione di pellicole da spettacolo mediante un'interpretazione estensiva della legge sulla cinematografia. In alcuni casi sono stati pertanto accordati crediti di transizione a produttori di tali pellicole. Con l'assegnazione di contributi per l'elaborazione di scenari si è inoltre cercato di rilanciare la produzione di pellicole da spettacolo. Anche queste misure suppletive si sono però dimostrate insufficienti; se vogliamo promuovere efficacemente la produzione delle pellicole da spettacolo, occorre dunque modificare le disposizioni legali in vigore.

Valutando le condizioni della cinematografia svizzera da spettacolo, dobbiamo essere coscienti che un piccolo Paese con un modesto mercato nazionale incorrerà sempre in grandi difficoltà per mantenere una produzione indigena di pellicole da spettacolo. Gli esempi dei Paesi europei di grandezza analoga a quella della Svizzera lo dimostrano sufficientemente. In tutti questi Paesi la produzione cinematografica è sorretta con appropriati provvedimenti. La natura dell'aiuto varia da Paese a Paese a seconda della rispettiva struttura politica e economica. Accanto ai contributi diretti

da parte dello Stato si trovano pure altre forme d'aiuto: prestiti garantiti dallo Stato, rifusioni sugli introiti della tassa sui biglietti d'entrata, creazione di fondi cinematografici. Quest'ultimi esistono soprattutto nei Paesi dove la tassa sui biglietti è stata abolita a causa delle difficili condizioni locali dell'industria cinematografica; in contraccambio, i cinematografi pagano, per ogni biglietto, un piccolo importo a un fondo per il promovimento della cinematografia nazionale, che in tal modo può raggiungere anche somme considerabili. Anche Paesi come la Francia, l'Italia, la Germania e la Gran Bretagna devono in gran parte ricorrere all'aiuto statale per poter mantenere una produzione indigena di pellicole da spettacolo. In Svizzera, le condizioni sono ancora più difficili in quanto esistono quattro regioni linguistiche differenti, il che ostacola una produzione unitaria di pellicole da spettacolo. Il recente sviluppo della televisione non ha poi certo facilitato le cose; esso ha infatti messo in crisi la tradizionale cinematografia da spettacolo che vuol rivolgersi al grande pubblico e mantenersi economicamente indipendente con la scelta di temi di sicuro successo.

Nonostante queste difficoltà d'ordine economico, i nostri produttori e i nostri registi hanno sempre cercato di produrre pellicole da spettacolo svizzere, sia di carattere prettamente nazionale, sia in coproduzione con l'estero. I tentativi di questi ultimi anni non hanno però ottenuto il notevole successo di alcune pellicole svizzere degli anni quaranta e cinquanta (ricordiamo per esempio «L'ultima speranza», «Odissea tragica», le pellicole su «Heidi» o, a livello prettamente nazionale, le pellicole su alcune opere di Gotthelf. In questi ultimi tempi, si è delineata tuttavia un'interessante evoluzione. Numerosi cinematografisti, generalmente giovani, tendono a sviluppare un nuovo genere di pellicole. Abbandonando le concezioni tradizionali, ricercano una nuova forma di linguaggio cinematografico che sia in stretta relazione con le correnti intellettuali, politiche e sociali del nostro tempo. Si tratta in particolare delle cosiddette «pellicole d'autore». Queste ultime sono spesso girate da cinematografisti indipendenti con mezzi di fortuna e senza il tradizionale apparato di produzione. Alcune opere del genere, girate con relativamente poche spese, si sono già mostrate degne di nota. Con simili pellicole è tuttavia assai difficile raggiungere un pubblico più vasto per poter compensare le pur modeste spese di produzione. In simili casi non è nemmeno possibile che i noleggiatori, anche cooperando eventualmente con gli esercenti di cinematografi, si dichiarino disposti a finanziare anticipatamente la pellicola.

2.2. *Natura dell'aiuto*

Dato che anche in Svizzera sorgono continue iniziative artistiche nell'ambito della cinematografia da spettacolo e dato che un gran numero di cinematografisti capaci cercano in tutti i modi di potersi esprimere col lin-

guaggio cinematografico, giudichiamo doveroso prevedere nella legge la possibilità di appoggiare questi sforzi con maggior efficacia. La misura più idonea è senz'altro l'assegnazione di contributi per le spese di produzione delle pellicole da spettacolo. Le motivazioni invocate a suo tempo contro tal genere d'aiuto conservano ancora la loro importanza; non di meno, tenuto conto dell'esperienza fatta con gli organi consultivi dopo l'entrata in vigore della legge, abbiamo stimato ch'è senz'altro possibile prendere decisioni appropriate circa l'assegnazione di contributi per le spese di produzione; l'esame delle richieste sarà effettuato in base allo scenario o ad altri documenti sufficienti concernenti il tema trattato o la sua attuazione, come pure in base ad indicazioni sulla produzione e sul complesso tecnico ed artistico. Non crediamo però che la sola assegnazione di detti contributi possa garantire una produzione continua di pellicole da spettacolo. Per conseguire questo scopo è anche necessario che i cinematografisti riescano, con le loro pellicole finanziate, a cattivarsi un pubblico abbastanza vasto per permettere d'ammortare con gli introiti una parte essenziale delle spese di produzione.

La produzione di pellicole da spettacolo che si appoggi unicamente sui contributi federali e che d'altra parte non riesca a raggiungere un pubblico sufficientemente vasto non potrebbe sopravvivere e sarebbe anche insensata. Nell'apprezzamento delle richieste, gli organi consultivi e le autorità con potere decisorio dovranno pertanto esaminare ogni volta se il piano presentato offra ragionevoli possibilità di sufficiente diffusione. Ciò non significa però che si debba soltanto tener conto di temi di sicuro successo; i produttori e i registi devono infatti poter scegliere liberamente soggetti interessanti dal punto di vista artistico e tematico senza dover sottomettersi alle pretese del grande pubblico. Il promovimento di pellicole che verosimilmente non possano raggiungere pubblico alcuno sarebbe tuttavia ingiustificabile. Bisogna inoltre convenire che le previsioni sono spesso difficili e che anche in un esame accurato sono possibili errori di valutazione. Se esistono i presupposti per una pellicola artisticamente di pregio e di probabile successo, la produzione deve essere facilitata con l'assegnazione di contributi federali. Dobbiamo inoltre notare che il promovimento della cinematografia da spettacolo non è previsto soltanto in favore dei produttori e dei registi ma anche nell'interesse di tutto il Paese; il cinematografo infatti è l'unico mezzo di comunicazione di massa del nostro tempo che, in Svizzera come all'estero, riesca a risvegliare l'interesse di larghe cerchie della popolazione, dagli intellettuali ai semplici spettatori, e che riesca del pari ad imprimere nelle menti l'immagine di un Paese.

2.3 Portata dell'aiuto

Il contributo alle spese di produzione dovrebbe essere calcolato in modo da costituire un aiuto essenziale per il finanziamento della pellicola. Sti-

miamo che ordinariamente i contributi non dovrebbero superare i 200 000 franchi come pure il 50 per cento delle spese di produzione. Il numero annuale delle pellicole oggetto di sovvenzioni non dovrebbe essere elevato. A nostro parere si tratterebbe al massimo di due o tre pellicole per anno. Secondo le esperienze compiute a contare dagli inizi della cinematografia svizzera da spettacolo, sarebbe esagerato produrre un numero più elevato di pellicole tenuto conto delle condizioni artistiche ed economiche del Paese. Nella scelta dei progetti presentati bisognerebbe sforzarsi di scegliere soltanto quelli veramente interessanti e di sicuro successo; si vogliono infatti promuovere pellicole che garantiscano un buon successo artistico ed economico e che parimente permettano di costituire un fondamento sicuro per una produzione continua. Sarebbe ingiusto tuttavia stabilire un limite legale al numero delle pellicole da spettacolo che possono usufruire di sovvenzioni. Ricordiamo in merito che le Camere federali stabiliscono ogni anno, nel bilancio della Confederazione, i crediti necessari per l'esecuzione delle misure di promovimento della cinematografia. Se l'evoluzione dovesse giustificare il promovimento di un maggior numero di pellicole, le Camere federali avrebbero comunque la possibilità di aumentare i crediti corrispondenti. È evidente che ampliando le misure di promovimento in favore delle pellicole da spettacolo non si devono pregiudicare quelle in favore delle pellicole documentarie, dell'istruzione professionale e delle opere culturali.

Vorremmo sottolineare in merito che le misure di promovimento potrebbero applicarsi a tutte le pellicole in genere, purché si tratti d'opere di pregio per la cultura o la politica generale. Siamo del parere che le pellicole svizzere tradizionali, che vantano un vivo successo in patria e all'estero, abbiano conservato la loro importanza a livello nazionale e meritino pertanto di essere promosse quanto quelle recenti «d'autore». Accanto ai contributi per la produzione, l'articolo 5 lettera *b* della legge permette ancora di richiedere l'assegnazione di premi di qualità.

2.4 Condizioni dell'assegnazione di contributi per la produzione di pellicole

Alcuni temevano che la condizione dell'articolo 5, che prevede misure di promovimento soltanto in favore di pellicole di pregio per la cultura o la politica generale, potesse costituire un limite eccessivo alla libertà creativa dei produttori e dei registi cinematografici; si temeva infatti che le pellicole di critico contenuto nei confronti dello Stato o della società non potessero usufruire delle misure di promovimento. Questo timore è però infondato. Durante l'applicazione della legge sulla cinematografia gli organi consultivi e le autorità con potere decisorio hanno infatti interpretato in senso molto ampio la nozione di «pellicola di pregio per la cultura o la politica generale». Questa nozione è stata applicata praticamente a qualsiasi espressione artistica di pregio senza alcun riguardo al suo eventuale spirito critico nei

confronti dei fondamenti del nostro ordinamento statale o comunitario; essa comprende quindi opere che dal lato civico non devono essere giudicate necessariamente positive. Per poter usufruire dei contributi e delle altre prestazioni federali è necessario però che l'opera di cui si tratta possa essere considerata di pregio, poco importa se riguardo soprattutto al suo carattere artistico e culturale o al suo contenuto politico; la sperimentata formulazione del testo attuale dell'articolo 5 non richiede pertanto un'ulteriore modificazione. È poi stato sollevato il problema sull'opportunità di menzionare nella legge i criteri per la valutazione delle richieste di contributi alle spese di produzione. Ci sembra però inopportuno prevedere un limite legale al relativo giudizio delle autorità e degli organi consultivi. Secondo le esperienze compiute finora nell'applicazione della legge sulla cinematografia si dovrebbe infatti, attenendosi ai principi generali, poter decidere oggettivamente sulle richieste di contributi. Sarà anche dunque possibile conformarsi ad eventuali esigenze future.

2.5 *Il noleggio di pellicole svizzere*

Da parte di cerchie interessate è stata fatta notare l'insufficienza del promovimento della sola produzione di pellicole da spettacolo; sarebbe infatti opportuno facilitare anche il noleggio di pellicole prodotte grazie all'aiuto della Confederazione, in quanto le recenti «pellicole d'autore» non riescono generalmente a raggiungere un pubblico sufficientemente vasto. In Svizzera esiste, su base privata, un'industria del noleggio assai ben assestata ed efficace che riesce a noleggiare e a distribuire nei cinematografi le pellicole prodotte. Sorgono le prime difficoltà quando a detta dei noleggiatori o degli esercenti cinematografici tali pellicole non abbiano possibilità di successo di pubblico. Per questo motivo, i produttori per primi devono, come è stato esposto precedentemente, cercare di produrre pellicole che possano interessare anche il pubblico. Certo, la propagazione di nuove pellicole esige sforzi sempre maggiori se si vuol promuovere, presso un pubblico più vasto, la comprensione di un tal genere cinematografico; per conseguire questo scopo si dovrebbe pertanto insistere soprattutto sulla cooperazione fra produttori, noleggiatori e esercenti cinematografici. Le attuali disposizioni legali offrono già alla Confederazione la possibilità di prendere provvedimenti adeguati per facilitare la proiezione di pellicole svizzere.

2.6 *Procedura di consultazione*

La procedura di consultazione presso i Cantoni e le associazioni culturali ed economiche interessate ha mostrato che per lo più la modificazione prevista per l'ampliamento delle misure di promovimento in favore delle pellicole da spettacolo è stata fundamentalmente approvata. Nelle motivazioni esposte più sopra in favore del disegno di legge allegato abbiamo trattato le questioni proposte chi stimavamo di essenziale importanza.

Circa altre proposte (promovimento delle ricerche cinematografiche ed esplicito promovimento di corsi di formazione cinematografica), siamo del parere che non occorra tenerne conto in quanto l'odierno testo legale già permette la loro attuazione.

2.7 Proposta

Il vigente *articolo 5* della legge sulla cinematografia è del seguente tenore:

La Confederazione può promuovere la produzione svizzera di pellicole cinematografiche (chiamate appresso: pellicole) di pregio per la coltura o la politica generale, in particolare con l'assegnazione di:

- a. contributi per la produzione di pellicole documentarie, culturali ed educative;
- b. premi per pellicole notevolmente pregevoli;
- c. contributi, equamente proporzionati alle prestazioni dei Cantoni e dei Comuni, per le spese d'esercizio di studi sonori svizzeri;
- d. borse per l'istruzione e il perfezionamento professionale dei cinematografisti;

Proponiamo di modificare la lettera *a* del detto articolo nel modo seguente:

- a. contributi o altre prestazioni per la produzione di pellicole;

Riguardo alla nuova formulazione dell'articolo 5 lettera *a* giova notare che oltre ai «contributi» propriamente detti, sono pure previste «altre prestazioni». Si tratta segnatamente della concessione di crediti o di garanzie di copertura, che fino al momento presente si potevano parzialmente accordare soltanto mediante un'interpretazione estensiva della legge. Siamo del parere che debba esistere una certa elasticità nella scelta della forma di aiuto. D'altronde l'articolo 7 dell'ordinanza I per l'esecuzione della legge federale sulla cinematografia si applica anche ai contributi per la produzione di pellicole da spettacolo. Pertanto, il contributo dovrà essere restituito nella misura in cui il rendimento della pellicola superi il costo di produzione, dedotto il sussidio. Dopo la revisione della legge bisognerà quindi modificare conseguentemente anche l'articolo 7 della detta ordinanza.

2.8 Conseguenze finanziarie e personale effettivo

Amnesso che nel corso di un anno l'importo dei contributi, per tre pellicole da spettacolo al massimo, non supererà i 200 000 franchi, bisogna calcolare conseguentemente, per gli oneri finanziari, un aumento annuo di franchi 600 000. D'altronde se le nuove disposizioni della legge sulla cinematografia dovessero entrare in vigore durante l'applicazione del piano finanziario stabilito per il 1970 e il 1971, le spese previste in questo piano nel gruppo dei contributi federali per la cultura, la ricerca e l'insegnamento aumenteranno del pari.

Il previsto ampliamento delle misure di promovimento non richiede un aumento del personale effettivo.

Riassumendo, pensiamo di poter ammettere che l'ampliamento delle misure di promovimento in favore della cinematografia da spettacolo corrisponde ai reali bisogni dei cinematografisti svizzeri e parimente che la soluzione proposta è nel vero interesse di tutto il Paese.

3. Limitazioni all'obbligo della Confederazione di sovvenire al Cinegiornale svizzero

3.1 Condizioni odierne del Cinegiornale svizzero

Giusta l'articolo 8 della legge sulla cinematografia, la Confederazione provvede all'edizione e promuove la diffusione di un Cinegiornale svizzero per opera d'un istituto giuridicamente autonomo e soggetto alla sua vigilanza amministrativa; a tale scopo essa gli assegna ogni anno un sussidio. Secondo la disposizione legale, il Cinegiornale svizzero deve giovare agli interessi nazionali, promuovere nello spettatore la comprensione dei problemi spirituali, sociali ed economici del Paese, accrescere il sentimento della comunanza svizzera e soddisfare il bisogno di notizie e di ricreazione.

L'articolo 10 capoverso 1 della legge dispone che il provento delle tasse riscosso dalla Confederazione è erogato come contributo alle spese del Cinegiornale svizzero.

In virtù di queste disposizioni il Consiglio federale ha deciso di versare al Cinegiornale una somma annua di franchi 400 000. Tale contributo compensa poco più della metà delle spese; la somma residua è compensata dal provento delle proiezioni. Le tasse riscosse giusta l'articolo 10 ammontano annualmente a circa franchi 300 000.

Il Cinegiornale svizzero è stato istituito già nel 1940, in un'epoca quindi in cui la Svizzera era gravemente minacciata da ideologie estere ed era sottoposta ad un'intensa propaganda politica e culturale. E esso doveva infondere negli spettatori il senso dei valori patri in contrappeso all'influsso dei cinegiornali esteri.

Il Cinegiornale svizzero si è mostrato uno strumento prezioso e ha ottenuto durante lunghi anni i favori del pubblico. In questi ultimi anni le condizioni sono un poco mutate soprattutto a causa della televisione; quest'ultima infatti, grazie al telegiornale e alle emissioni d'informazione, presenta al pubblico gli avvenimenti interni ed esteri del giorno. Molti dubitano dell'odierna necessità di un Cinegiornale; si teme infatti che quest'ultimo non possa più provvedere alle nuove esigenze nel campo dell'informazione in quanto appare solo settimanalmente e ci mette parecchie settimane per raggiungere tutte le regioni del Paese. È stato parimente detto che l'edi-

zione del Cinegiornale il più delle volte è unicamente un mosaico di avvenimenti secondari e che quindi non riesce ad interessare sufficientemente il pubblico cinematografico del giorno d'oggi. Dobbiamo poi anche rilevare che la proiezione nelle sale cinematografiche lascia molto a desiderare. Benché l'Associazione cinematografica della Svizzera tedesca e italiana imponga sempre ai suoi membri di proiettare il Cinegiornale, parecchi esercenti cinematografici non adempiono tale obbligo; cause di questo fatto sono la durata del resto del programma, in varie località l'orario di chiusura dei cinematografi che non permette di prolungare la durata della proiezione e soprattutto il disinteresse dello spettatore. Nella Svizzera francese le condizioni sono ancora peggiori per il fatto che non esiste obbligo alcuno di proiettare il Cinegiornale; la percentuale dei cinematografi che non lo proiettano è pertanto elevata. Per contro, nelle nostre sale cinematografiche, sono presentemente proiettati sette cinegiornali esteri. Per effetto di tali condizioni poco soddisfacenti, l'Associazione cinematografica della Svizzera tedesca e italiana ha messo in discussione l'obbligo di proiettare il Cinegiornale, subordinandolo alla scelta di una formula di presentazione efficace.

Cosciente di tali difficoltà, il Consiglio di fondazione del Cinegiornale, congiuntamente con la Commissione federale della cinematografia e un comitato speciale dell'Associazione cinematografica della Svizzera tedesca e italiana, ha disaminato l'opportunità di mantenere l'edizione del cinegiornale e le possibilità di attuare una nuova formula di presentazione. Secondo le conclusioni di questo studio, si deve senz'altro riconoscere l'opportunità dell'esistenza del Cinegiornale. Anche oggi infatti occorre sempre sollecitare il pubblico dei cinematografi, composto in massima parte di giovani tra i 16 e i 30 anni, perché si interessi dei problemi della nostra società. Si è pure rilevato la necessità di una nuova formula di presentazione del Cinegiornale. Occorre segnatamente scegliere temi idonei alle esigenze di una informazione moderna, in veste vivace e suggestiva; occorre mutare parzialmente l'odierna struttura eterogenea con inserti organicamente collegati che trattino temi di una certa importanza. Inoltre si cercherà di ravvivare l'interesse del pubblico presentando temi esteri secondo criteri svizzeri. Il disegno della Commissione federale della cinematografia e del Consiglio di fondazione del Cinegiornale propone di provvedere in tal senso al rinnovamento del Cinegiornale.

Non potremmo tuttavia al momento presente prevedere con certezza l'evoluzione futura. La televisione assumerà una sempre maggiore importanza ed è possibile che si sviluppino nuove tecniche di trasmissione che potranno mettere in forse l'esistenza del Cinegiornale. Quanto alle condizioni per la proiezione del Cinegiornale nei cinematografi non possiamo parimente anticipare previsioni sicure. Se l'interesse degli spettatori dovesse ancora scemare, un eventuale mantenimento del Cinegiornale potrebbe anche mostrarsi ingiustificato.

3.2 Conclusioni

Stimiamo pertanto che, nella legge sulla cinematografia, convenga inserire una disposizione che permetta alla Confederazione di sottrarsi all'obbligo di promuovere il Cinegiornale, quando la diffusione o la formula di presentazione di quest'ultimo non garantisca più il conseguimento degli scopi fissati dalla legge. Con tale proposta non vogliamo affatto dire che il Cinegiornale non abbia più ragione di esistere. Conveniamo invece interamente nell'opinione del Consiglio di fondazione e della Commissione federale della cinematografia che riconosce al giorno d'oggi l'importanza del Cinegiornale a livello politico e culturale. Ci dispiacerebbe veder sopprimere il Cinegiornale e dover quindi rinunciare ad un nostro mezzo di comunicazione audiovisivo offerto al pubblico odierno dei cinematografisti; ciò anche tenendo specialmente conto del fatto che nei nostri cinematografisti si dovranno proiettare unicamente cinescree estere. Si tratta pertanto di trovare i mezzi adeguati alle presenti necessità. Siamo coscienti che da lungo tempo il Cinegiornale deve sopperire ai propri bisogni con i medesimi mezzi finanziari; quest'ultimi, riguardo al rincaro generale avvenuto nel frattempo, sono pertanto diminuiti. Bisogna anche tener conto che una adeguata nuova formula di presentazione del Cinegiornale, se si vogliono ottenere risultati veramente tangibili, implica un rimodernamento dell'apparato tecnico e amministrativo. Quando si conoscerà esattamente il costo della rinnovazione, si dovrà anche presumibilmente aumentare di conseguenza l'aiuto federale. È chiaro che un tale rimodernamento potrebbe essere intrapreso soltanto se l'Associazione cinematografica della Svizzera tedesca e italiana dovesse, almeno per un periodo di prova di due o tre anni, mantenere l'obbligo di proiettare il Cinegiornale. Visto l'incertezza circa l'evoluzione futura, giudichiamo utile e prudente inserire nella legge una disposizione che, a certe condizioni, dia la possibilità alla Confederazione di sospendere l'aiuto in favore del Cinegiornale.

3.3 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione presso i Cantoni e le associazioni culturali ed economiche interessate ha mostrato che in generale le modifiche proposte sono state fundamentalmente approvate. Dall'esame di questa prima fase preparatoria risulta chiaro che per tutti gli organismi consultati il Cinegiornale risponde ancora a necessità di ordine politico e culturale. Si è anche però decisamente detto che, nella sua formula odierna, il Cinegiornale non può più far fronte alle recenti esigenze nel campo dell'informazione e che pertanto bisognerebbe provvedere seriamente ad un suo rimodernamento. Si è ammesso tuttavia che sarebbe insensato mantenere il Cinegiornale se la diffusione o la sua formula di presentazione non dovesse più garantire l'adempimento dei suoi compiti; secondo il parere più diffuso sarebbe comunque spiacevole rinunciare all'edizione di un Cinegiornale.

3.4 Proposte

Il vigente articolo 8, relativo al Cinegiornale svizzero, è del seguente tenore:

¹ La Confederazione provvede all'edizione e promuove la diffusione di un Cinegiornale svizzero per opera d'un istituto giuridicamente autonomo e soggetto alla sua vigilanza amministrativa.

² A tale scopo, essa gli assegna ogni anno un sussidio.

³ Il Cinegiornale svizzero deve giovare agli interessi nazionali, promuovere nello spettatore la comprensione dei problemi spirituali, sociali ed economici del paese, accrescere il sentimento della comunanza svizzera e soddisfare il bisogno di notizie e di ricreazione.

⁴ Il Consiglio federale regola l'esercizio del Cinegiornale svizzero in tempo di servizio attivo.

Proponiamo di aggiungere la seguente frase al capoverso 1 dell'articolo suddetto:

Essa può sottrarsi all'obbligo suddetto quando la diffusione o la formula di presentazione del Cinegiornale svizzero non garantisca più il conseguimento degli scopi previsti nel capoverso 3.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 8 la Confederazione per principio deve promuovere il Cinegiornale conformemente al diritto in vigore. Essa non può negare il suo aiuto salvo che la diffusione o la formula di presentazione del Cinegiornale non garantisca più il conseguimento degli scopi previsti nel capoverso 3.

L'articolo 10 capoverso 1 della legge sulla cinematografia è del seguente tenore:

Per attuare il contingentamento delle pellicole da spettacolo, stabilito negli articoli seguenti, l'importazione delle pellicole è sottoposta all'obbligo del permesso. Nel concederlo, la Confederazione riscuote una tassa il cui provento è erogato come contributo alle spese del Cinegiornale svizzero.

Proponiamo di modificare come segue la seconda frase del detto capoverso:

Nel concederlo, la Confederazione riscuote una tassa il cui provento è erogato come contributo alle spese del Cinegiornale svizzero o, quando non è destinato a tal fine, in dotazione delle misure previste nell'articolo 5.

Questa disposizione significa semplicemente che nel caso in cui il Cinegiornale non fosse più pubblicato, il provento della tassa sarebbe destinato a finanziare le misure generali di promovimento conformemente all'articolo 5. Ciò non significa che i crediti accordati per tali misure saranno più elevati; i crediti fissati dalle Camere federali sono infatti i soli decisivi. La nuova disposizione prevede esclusivamente un'eventuale erogazione del provento delle tasse, riscosse per l'importazione delle pellicole, in favore dei crediti per il promovimento della cinematografia.

4. Fondamento costituzionale

Il fondamento costituzionale delle modificazioni proposte deriva dall'articolo 27 *ter* capoverso 1 lettera *a* della Costituzione federale.

Fondandoci su quanto precede, vi proponiamo l'accettazione dell'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 21 maggio 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

L. von Moos

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sulla cinematografia (Del 21 maggio 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	23
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	10274
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	13.06.1969
Date	
Data	
Seite	857-869
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 607

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.